

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2006 PER I LAVORATORI ISCRITTI E FAMILIARI A CARICO.

1-CONTRIBUTO PER CURE E PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE, ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO PER LAVORATORI ISCRITTI E FIGLI ED EQUIPARATI A CARICO.

Requisiti richiesti:

- il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data della fattura o ricevuta fiscale;
- il lavoratore deve fare valere almeno 2100 ore nel biennio precedente la data della fattura o ricevuta fiscale, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, le ore di permessi e ferie, le ore di assenza per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Documentazione richiesta:

- copia della fattura o ricevuta fiscale della prestazione eseguita;
- prescrizione medica per gli occhiali da vista o lenti a contatto;
- stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE) per le richieste riguardanti i figli a carico, unitamente a:
 - a)certificato di frequenza scolastica o atto sostitutivo di notorietà attestante la vivenza a carico per figli dai 15 ai 19 anni di età;
 - b)atto sostitutivo di notorietà attestante la vivenza a carico per figli di età superiore a 19 anni.

Misura della prestazione:

- la CEDA corrisponde il 62,50% dell'importo della fattura o ricevuta fiscale fino ad un massimo di euro 484,18 complessivi annui per nucleo familiare.

Termine per la presentazione della domanda:

- la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale, su modello predisposto da CEDA.

2-CONTRIBUTO SPESE DIDATTICHE E BORSE DI STUDIO PER FIGLI ED EQUIPARATI A CARICO.

Requisiti richiesti:

- il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data di chiusura dell'anno scolastico, mese di giugno (valido anche per l'università).

Documentazione richiesta:

- “Contributo spese didattiche” a favore dei lavoratori con figli o equiparati a carico che hanno frequentato in prima frequenza la prima e seconda Media Inferiore (Scuola Secondaria di Primo Grado) e risultano promossi alla classe successiva:

a) copia della pagella o della certificazione rilasciata dall'Istituto Scolastico nella quale risulti l'ammissione alla classe superiore;

b) stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE).

- "Borse di Studio" a favore dei lavoratori con figli o equiparati a carico che hanno frequentato in prima frequenza la terza Media Inferiore (Scuola Secondaria di Primo Grado), le scuole superiori (statali, legalmente riconosciute e parificate) (Scuola Secondaria di Secondo Grado), i Corsi Professionali (solo se organizzati da Provincia e Regione) che risultano promossi e l'Università, purché in regola con gli esami previsti dal piano di studio:

a) terza Media Inferiore (Scuola Secondaria di Primo Grado)

- copia del diploma di licenza del primo ciclo di istruzione, rilasciato dall'Istituto scolastico, riportante il giudizio finale;

- stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE).

b) scuole superiori (statali, legalmente riconosciute e parificate) (Scuola Secondaria di Secondo Grado), Corsi Professionali (solo se organizzati da Provincia e Regione)

- copia della pagella o del certificato rilasciato dall'Istituto scolastico riportante i voti;

- stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE);

- atto sostitutivo di notorietà attestante la vivenza a carico (solo per i Corsi Professionali se il figlio/a ha più di 19 anni).

c) università

- piano di studio relativo alla facoltà e all'anno accademico rilasciato dall'Università;

- certificato degli esami sostenuti rilasciato dall'Università;

- stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE);

- atto sostitutivo di notorietà attestante la vivenza a carico.

N.B.: Sono previste Borse di Studio anche a favore dei lavoratori-studenti iscritti alla CEDA.

Misura della prestazione:

- "Contributo spese didattiche" euro 85,94 (importo erogato senza tenere conto del giudizio di ammissione);

- "Borse di Studio" (importo erogato tenendo conto del giudizio di ammissione):

a) terza Media Inferiore (Scuola Secondaria di Primo Grado)

- sufficiente (6/10) euro 85,94

- buono (7/10) euro 147,71

- distinto/ottimo (8-9-10/10) euro 184,64

b) scuole superiori (Scuola Secondaria di Secondo Grado) in base alla media dei voti ottenuti

-6/10 euro 141,00

-7/10 euro 245,73

-8-9-10/10 euro 392,77

(N.B.:In centesimi per la maturità)

c) Università in base alla media dei voti ottenuti

-inferiore a 24/30 euro 553,23

-pari o superiore a 24/30 euro 859,38

N.B.: Gli importi suindicati verranno erogati al netto della ritenuta d'acconto.

Termine per la presentazione della domanda:

-la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico della promozione o dell'anno accademico in corso, su modello predisposto da CEDA.

3-CONTRIBUTO PER CURE TERMALI PER LAVORATORI ISCRITTI.

Requisiti richiesti:

-il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data della fattura o ricevuta fiscale.

Documentazione richiesta:

-copia della fattura o ricevuta fiscale della prestazione comprovante il periodo e il luogo della cura;

-prescrizione medica certificante se a carico INPS o AUSL.

Misura della prestazione:

-ai lavoratori avviati a carico dell'INPS euro 77,81

-ai lavoratori avviati a carico dell'AUSL euro 156,79

N.B.:Se la fattura o ricevuta fiscale riporta una cifra inferiore agli importi suindicati, CEDA rimborserà la cifra indicata nel documento.

Termine per la presentazione della domanda:

-la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal termine della cura, su modello predisposto da CEDA.

4-SOGGIORNI ESTIVI MARINI E MONTANI CONVENZIONATI PER FIGLI ED EQUIPARATI A CARICO (DAI 6 AI 12 ANNI) DEI LAVORATORI ISCRITTI.

Requisiti richiesti:

-il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data della presentazione della domanda.

Documentazione richiesta:

-stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE).

Misura della prestazione:

-la CEDA autorizza il soggiorno convenzionato marino o montano a proprie spese per la durata di 2 turni ogni anno per figli e equiparati a carico di età compresa dai 6 ai 12 anni;

Termine per la presentazione della domanda:

-la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno su modello predisposto da CEDA.

5-SUSSIDIO IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO.

Requisiti richiesti:

-il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data del decesso.

Documentazione richiesta:

-certificato di morte;

-stato di famiglia storico;

-copia di denuncia di infortunio da parte dell'impresa o altra dichiarazione equipollente;

-atto sostitutivo di notorietà comprovante gli eredi;

-documentazione comprovante i famigliari a carico;

-atto liberatorio del Giudice Tutelare in caso di eredi minori.

Misura della prestazione:

-agli eredi dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro viene corrisposto un sussidio una tantum di euro 4.513,83;

-per ogni famigliare a carico e in ogni caso per il coniuge, purché convivente, si aggiungono ulteriori euro 772,10.

Termine per la presentazione della domanda:

-la domanda deve essere presentata dagli eredi del lavoratore deceduto entro 60 giorni dalla data del decesso, su modello predisposto da CEDA.

6-SUSSIDIO IN CASO DI MORTE PER MALATTIA O PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE.

Requisiti richiesti:

-il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data del decesso.

Documentazione richiesta:

-certificato di morte;

- stato di famiglia storico;
- atto sostitutivo di notorietà comprovante gli eredi;
- documentazione comprovante i famigliari a carico;
- atto liberatorio del Giudice Tutelare in caso di eredi minori.

Misura della prestazione:

- agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia o infortunio extraprofessionale viene corrisposto un sussidio una tantum di euro 1.781,78;
- per ogni familiare a carico e in ogni caso per il coniuge, purché convivente, si aggiungono ulteriori euro 326,66.

Termine per la presentazione della domanda:

- la domanda deve essere presentata dagli eredi del lavoratore deceduto entro 60 giorni dalla data del decesso, su modello predisposto da CEDA.

N.B.:Il sussidio per morte in caso di malattia o infortunio extraprofessionale viene erogato qualora il decesso sia avvenuto entro il termine di conservazione del posto previsto dal CCNL di riferimento in vigore.

7-SUSSIDIO IN CASO DI INVALIDITA' ASSOLUTA PERMANENTE CAUSATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO.

Requisiti richiesti:

- il sussidio viene corrisposto una tantum ai lavoratori iscritti per i quali, a causa di infortunio sul lavoro, è stata riconosciuta dall'INAIL una invalidità permanente in misura superiore al 67%;
- il lavoratore deve fare valere almeno 2100 ore nel biennio precedente la data della richiesta, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, le ore di permessi e ferie, le ore di assenza per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Documentazione richiesta:

- stato di famiglia;
- documentazione comprovante i famigliari a carico;
- certificazione INAIL attestante il riconoscimento del grado di invalidità.

Misura della prestazione:

- al lavoratore viene corrisposto un sussidio una tantum di euro 3.563,55;
- per ogni familiare a carico e in ogni caso per il coniuge, purché convivente, si aggiungono ulteriori euro 712,71.

Termine per la presentazione della domanda:

- la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal riconoscimento del grado di invalidità da parte dell'INAIL, su modello predisposto da CEDA.

8-CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

Requisiti richiesti:

- il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data della presentazione della domanda;
- il lavoratore deve fare valere almeno 2100 ore nel biennio precedente la data della richiesta, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, le ore di permessi e ferie, le ore di assenza per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Documentazione richiesta:

- la richiesta va inoltrata per motivi eccezionali, allegando idonea documentazione da sottoporre al giudizio del C.d.A. della CEDA.

Misura della prestazione:

- a discrezione del C.d.A. della CEDA.

Termine per la presentazione della domanda:

- nessun termine.

9-CORSI DI GINNASTICA CORRETTIVA PER FIGLI ED EQUIPARATI A CARICO (FINO AI 14 ANNI DI ETÀ').

Requisiti richiesti:

- il lavoratore deve risultare iscritto alla CEDA alla data della fattura o ricevuta fiscale.

Documentazione richiesta:

- copia della fattura o ricevuta fiscale del corso eseguito;
- prescrizione medica;
- stato di famiglia rilasciato dal comune (NO AUTOCERTIFICAZIONE).

Misura della prestazione:

- la CEDA corrisponde un contributo dell'importo massimo di euro 108,09 annuo per ogni figlio di età massima di anni 14, a titolo di concorso spese per la frequenza del corso di ginnastica correttiva.

Termine per la presentazione della domanda:

- la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di fine corso, su modello predisposto da CEDA.

10-GRATIFICA NATALIZIA (G.N.).

In applicazione al Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro attualmente in vigore, il lavoratore ha diritto alla percentuale di Gratifica Natalizia su tutte LE ORE CONTRATTUALMENTE LAVORABILI nel mese (8 ore al giorno – 40 ore settimanali o eventuale ORARIO RIDOTTO per lavoratori a tempo parziale) CON ESCLUSIONE delle sole ORE di ASSENZA INGIUSTIFICATA.

In occasione del mese di DICEMBRE, la CEDA liquida al lavoratore le quote di Gratifica Natalizia versate dall'azienda nei 12 mesi precedenti (periodo OTTOBRE-SETTEMBRE).

Il pagamento anticipato da parte della CEDA delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione del lavoratore per pensionamento, per disoccupazione o per abbandono del settore, su richiesta dell'interessato corredata di apposita documentazione.

11-ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (A.P.E.O.).

Ai sensi del Regolamento Nazionale di attuazione del CCNL attualmente in vigore, il lavoratore che in un biennio possa far valere, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 2100 ore versate, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la parte di propria competenza, la prestazione "Anzianità Professionale Edile". Concorrono alla formazione del requisito le ore di lavoro ordinario, di assenza per malattia, infortunio, malattia professionale (giorni indennizzati dagli Istituti assicuratori), congedo matrimoniale, servizio militare e le ore di permessi/ferie (come da Accordo Integrativo Territoriale Artigianato del 1987). Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio. La prestazione è stabilita secondo importi orari crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima, moltiplicati per il numero di ore di lavoro ordinario riferite all'ultimo anno edile (ottobre-settembre) del biennio precedente quello dell'erogazione. Nel caso in cui il lavoratore si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale nel corso del periodo di riferimento, l'interessato è tenuto a far pervenire alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito l'attestato comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile esistente presso le Casse Edili di provenienza.

12-SALARIO GARANTITO.

In applicazione del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro attualmente in vigore, ai dipendenti delle imprese edili iscritte alla CEDA assenti per:

-malattia/infortunio extra lavoro/infortunio sul lavoro/malattia professionale/maternità/T.B.C./visite specialistiche/terapie o prestazioni ambulatoriali

È assicurata in busta paga, nell'ambito dei termini di conservazione del posto, la retribuzione delle ORE di ASSENZA (sulla base di 8 ORE giornaliere/40 ORE settimanali o eventuale ORARIO RIDOTTO).

N.B.: -Sono pagate in misura ridotta le ORE di ASSENZA relative alle giornate in cui l'INPS riduce il trattamento economico a titolo di penalizzazione (la percentuale di riduzione è la stessa applicata dall'Istituto).

-sono pagate al 50% le ORE di ASSENZA relative alle giornate in cui l'INPS cessa il trattamento economico per il raggiungimento del periodo massimo indennizzabile (180 giorni all'anno). La corresponsione del 50% è limitata all'ambito di conservazione del posto.

-sono escluse dal pagamento le ORE di ASSENZA non comprovate da regolare certificazione medica o non riconosciute dall'INPS/INAIL durante i periodi indennizzabili dagli Istituti.

Nel caso in cui al lavoratore sia stato erogato salario garantito non dovuto, la CEDA provvede al recupero tramite l'azienda o mediante conguaglio con quanto dovuto al lavoratore, a qualsiasi titolo, dalla Cassa stessa.